



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Latino o volgare: la creazione del linguaggio giuridico nella Danimarca del Duecento

di Ditlev Tamm e Helle Vogt

In Italia, come in gran parte del mondo medioevale, il linguaggio giuridico era la lingua latina. Il volgare scritto si diffonde progressivamente, ma al di fuori dell'apparato amministrativo e fuori delle istanze giuridiche e fiorisce invece nella letteratura, prosa o poesia che sia. E se uno fra i primi esempi del passaggio dal latino al volgare è una deposizione giurata inserita in un atto notarile a un atto notarile dell'anno 960, ovvero il placito di Capua, nondimeno per una lingua scritta volgare pienamente sviluppata dobbiamo aspettare la seconda metà del XIII secolo.

In Danimarca il passaggio dal latino al volgare avviene in tutt'altra maniera. La creazione non solamente di un linguaggio giuridico bensì di una lingua scritta danese in alfabeto latino è strettamente legata alla raccolta e alla stesura delle leggi medioevali nei decenni intorno all'anno 1200. Il regno danese fu sino al 1683 diviso in tre province amministrative, in vernacolo *lande*: Scania, Selandia e Jutland – ognuna con la sua legge provinciale¹. Come vedremo, non è possibile determinare la data della stesura per la maggior parte delle leggi, ma la legge provinciale della Scania può comunque essere considerata il più antico testo organico del volgare danese, ed essa costituisce, insieme con alcune leggi ed ordinanze scritte minori, un campo molto interessante per lo studio dello sviluppo legislativo e del linguaggio giuridico intorno al 1200.

La Scania era la provincia che nel periodo a cavallo fra il XI ed il XII secolo vide la più precoce e la più vivace attività legislativa. Questo può essere una conseguenza dell'insicurezza legale dopo le sommosse degli anni Ottanta del XII secolo, ma probabilmente dobbiamo anche tenere in conto che la Scania era un arcivescovato con sede nella città di Lund, il che conferiva alla provincia un prestigio particolare. Non è esagerato sostenere che Lund nei secoli centrali del Medioevo era il centro di conoscenza il polo culturale più importante della Danimarca, con la sola concorrenza seria proveniente dall'abazia di Sorø in Selandia e dal capitolo della cattedrale di Roskilde.

¹ Non tutte le province o *lande* avevano la propria legge. La *Skånske Lov* era anche la legge per Halland, Blekinge e l'isola di Bornholm; le leggi di Selandia erano pure valide per Lolland-Falster e Møn, e la *Jyske Lov* [*Legge dello Jutland*] era al contempo la legge della Fionia.

La breve riflessione che qui si presenta si inserisce in una ricerca sulla genesi del linguaggio giuridico nei paesi nordici che è iniziata da tempo; il più recente progetto è la traduzione delle leggi medievali in inglese, che fornirà la base per studi comparati del loro linguaggio giuridico.

I testi normativi più importanti del medioevo danese sono dunque le leggi della Scania, due leggi della Selandia e la legge dello Jutland (*Jyske Lov*). La *Legge dello Jutland* si può datare all'anno 1241, mentre la cronologia delle altre leggi è incerta. Uno dei testi della legislazione della Selandia (*Sjællandske Lov*) può essere antecedente al 1200: gli altri testi sono probabilmente stati stesi nella prima metà del XIII secolo. La più antica delle leggi provenienti dalla Scania rappresenta un accordo fra l'arcivescovo ed il popolo della regione conosciuta come *Kirkeloven (Legge della Chiesa)*, che si può datare agli anni dopo il 1170, probabilmente al 1171. Dalla stessa epoca ci perviene un compromesso quasi identico fra la Chiesa e la popolazione della Selandia.

Questa legge è stata forse preceduta da un altro antico testo normativo danese, il cosiddetto «Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria» (*Arvebog og Orbodemål*)², che ci è giunto solamente in manoscritti posteriori alla *Legge della Scania*, ma che è forse menzionato in una fonte del 1170³. Questa legge, divisa in quattro parti che, come indica il suo nome, contengono regole sulle successioni (ivi inclusa la divisione della proprietà familiare e via dicendo) e sui delitti, può forse essere stata concepita non soltanto per la provincia, ma per tutto il regno. Ricordiamo che era nell'interesse economico della Chiesa stabilire regole fisse per donazioni, vendite e altre modi di trasferimento dei beni terreni, e per questo scopo una legge scritta era evidentemente molto più affidabile di vaghe consuetudini orali. Purtroppo questa legge ci è giunta unicamente in una redazione del XV secolo, il che rende arduo determinare in quale misura il linguaggio abbia subito modifiche: se la legge originariamente sia stata stesa in volgare danese o in latino, e persino se sia stata intesa per una provincia sola – nonché quando fu stesa. Comunque sia, sembra ragionevole ritenere che questa legge sia più antica del testo esistente in volgare danese della *Legge della Scania* e che coloro i quali la stesero conoscessero e completassero un testo precedente.

² La traduzione letterale sarebbe *Il libro delle eredità* [in danese: arv] e casi di delitti, la voce *Orbodemål* riferendosi a delitti che non si potevano cancellare col pagamento di compensazione, ma che per forza comportavano la proscrizione.

³ L'unica fonte che menzioni attività legislative sono gli annali dell'abbazia cistercense di Ryd dell'anno 1170: *Leges Danorum edite sunt* – «le leggi dei Danesi furono promulgate»: *Danmarks middelalderlige annaler*, pubblicato da E. Kroman, Copenaghen 1980, p. 166. Queste parole possono riferire ad *Arvebog og Orbodemål* sebbene Michael H. Gelting affermi che la legge sia più recente e che infatti debba essere datata all'anno 1184. Per questa discussione vedi H. Vogt, *The Function of Kinship in Medieval Nordic Legislation*, Leiden 2010, pp. 46-47 e 64-66, M.H. Gelting, *Pope Alexander III and the Danish Law of Inheritance*, in *How Nordic are the Nordic Medieval Laws? Proceedings of the First Carlsberg Conference on Medieval Legal History*, D. Tamm, H. Vogt eds., 2. ed. Copenaghen 2011, pp. 90-92.

Le leggi più importanti conosciute della provincia della Scania, a parte la sopramenzionata *Legge della Chiesa*, sono una *Ordinanza regia sull'omicidio*, datata con insolita precisione il 28 dicembre 1200, e la *Legge della Scania*⁴ vera e propria che possiamo con qualche incertezza collocare nel periodo fra il 1202 e poco dopo il 1215⁵, nonché la versione latina di questa legge, conosciuta come il *Liber legis Scaniae*, che fu stesa sotto gli auspici di Anders Sunesen, arcivescovo di Lund tra il 1201 e il 1223. Questo testo, che ci è pervenuto in manoscritti tardomedioevali, è definita anche *Parafrasi della Legge della Scania*, perché non si tratta di una traduzione in senso proprio. Il testo latino della parafrasi rispetta infatti il sistema di base trovato nella legge, ma gli articoli sono sovente disposti in una maniera diversa e accompagnati da spiegazioni che dimostrano che l'autore conosceva il diritto romano e canonico⁶.

La *Legge della Chiesa* rappresenta un accordo fra l'arcivescovo Eskil e la popolazione della Scania. Secondo questo testo legislativo si giunse a questo nuovo testo condiviso perché la legge precedente era «troppo severa»⁷. Come contropartita della nuova legge, il popolo della Scania promise di versare un terzo della decima all'arcivescovo invece dell'indeterminato omaggio, corrisposto annualmente, conosciuto come «il dono del vescovo» (*biscopsgyaf*). Non possiamo decifrare il senso del riferimento alla legge antecedente dacché non esistono tracce di nessuna legge più antica che tocchi gli argomenti menzionati nella *Kirkelov*. L'allusione può però anche essere a una tradizione orale oppure al diritto canonico in generale. Nella *Legge della Chiesa* troviamo articoli sull'elezione di pievani, disturbo della pace, furto ai danni della chiesa, donazioni *mortis causa*, relazioni proibite, violenza contro membri della propria famiglia, *tregua Dei*, procedura nella corte vescovile, decima, ecc.

L'*Ordinanza regia sull'omicidio* del 1200 ci presenta il re Knud (Canuto, 1182-1202) come il legislatore. L'*arenga*, scritta in un latino vigoroso, contiene riferimenti biblici e il re legittima il proprio diritto alla regolazione del delitto di omicidio con il suo dovere nei confronti di Dio di procurare rimedi che possono

⁴ Il re fece ancora due aggiunte alla *Skånske Lov* nel primo XIII secolo. Nella cosiddetta *Åttebodsförordning* (vale a dire «Ordinanza sulla compensazione da parte della famiglia dell'omicida») si afferma che, anche nel caso che l'omicida fuggisse fosse bandito, la famiglia era sempre tenuta a pagare i due terzi della compensazione onde evitare la vendetta. Un'ordinanza che aboliva l'ordalia del fuoco (ovvero del ferro rovente) è probabilmente databile all'epoca appena dopo il IV concilio lateranense del 1215. Nessuna di queste ordinanze è nota nel testo originale latino, ma soltanto in posteriori traduzioni in volgare danese.

⁵ La legge incorporava la legislazione reale del 1202 e menzionava sempre l'ordalia del ferro rovente, che sarebbe stata abolita dal re Valdemar poco dopo il concilio lateranense. A parere di alcuni ricercatori va stabilita una data più recente per la redazione della legge: cfr. il saggio, peraltro poco convincente, di M.H. Gelting, *Skånske Lov og Jyske Lov: Danmarks første kommissionsbetænkning og Danmarks første retsplejelov*, in *Jura & historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker*, H. Dam, L. Dybdahl, F. Taksøe-Jensen eds., København 2003, p. 72.

⁶ Anders Sunesen aveva studiato teologia a Parigi e legge a Bologna. Egli aveva probabilmente pure studiato in Inghilterra, ma non è noto in quale luogo. B.M. Olsen, *Anders Sunesen og Paris*, in *Anders Sunesen. Stormand. Teolog. Administrator*, St. Ebbesen ed., København 1985, pp. 75-97.

⁷ «fore þy at rætæn uar af haiþær før», vedi *Danmarks gamle Landskabslove*, S. Aakjær, E. Kroman eds., vol. I, 2, København 1933, p. 821.

soccorrere il popolo della Scania, perché questa provincia «più delle altre parti del nostro regno è funestata da crimini di omicidio». Il re afferma solennemente, con riferimento al diritto romano (per la prima volta in un testo giuridico danese), che il «potere regale comprende il diritto di dettare o modificare la legge»⁸. L'*Ordinanza* dimostra chiaramente che il re danese ormai si percepiva legislatore e protettore della pace⁹.

Anche se non accettiamo l'ipotesi che nelle intenzioni degli estensori il *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* (*Arvebog og Orbodemål*) vi fosse l'idea di costituire un codice generale per tutto il regno, pare verosimile che il contenuto fosse conosciuto in Scania, soprattutto da quelli il cui compito era di comporre la *Legge della Scania*. Non abbiamo prove del fatto che l'intero testo in volgare danese della *Legge della Scania* fosse promulgata dal re o su suo ordine. Al contrario, per quanto la legislazione reale fosse incorporata nel testo della legge, il modo in cui viene menzionato il re dimostra che egli non può esserne stato l'ispiratore. Il motivo per stendere la *Legge della Scania* in questo momento deve forse essere visto in connessione con la traduzione dell'*Ordinanza sull'omicidio* in volgare danese. A parte l'*arena*, gli articoli di questa *Ordinanza* sono stati inclusi come capitoli nella parte della *Legge della Scania* che tratta di omicidio. Troviamo comunque anche nella legge passi che testimoniano di un disaccordo fra il re e coloro che sono stati incaricati della sua stesura, con espressioni come «il re vorrebbe che questo fosse la legge» aggiungendo che il popolo della Scania però non è d'accordo¹⁰. È pertanto ovvio che l'iniziativa della stesura non può essere stata reale. Una teoria plausibile è che persone legate all'assemblea provinciale siano state implicate nel progetto. La scrittura di per sé può essere stata affidata a ecclesiastici che lavoravano all'adattamento del testo del *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* (*Arvebog og Orbodemål*) alla *Legge della Scania*, i quali hanno poi parzialmente incorporato la *Legge della Chiesa* del 1171 e tradotto l'*Ordinanza sull'omicidio*, per completare infine il testo con informazioni provenienti da chi aveva conoscenza personale della pratica attuale dell'assemblea, in particolare di soggetti che non erano trattati nelle altre fonti.

Un candidato plausibile per aver preso l'iniziativa della composizione della legge è il già menzionato arcivescovo di Lund Anders Sunesen, il successore di Absalon che era morto nel 1201 e che aveva presumibilmente avuto un ruolo importante nella redazione della versione latina dell'*Ordinanza* dell'anno prima. La traduzione di questa *Ordinanza* in volgare danese, oltre ad essere necessaria per la diffusione delle norme in Scania, era forse anche, come già menzionato, un

⁸ «Evidenter terram vestram pre ceteris regni nostri homicidij sceleribus aggrauatam» e «autem regi sit potestatis legas condere vel mutare», *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, pp. 775, 777.

⁹ H. Vogt, *The King's Power to Legislate in Twelfth and Thirteenth Century Denmark*, in *Law and Power in the Middle Ages*. Proceedings of the Fourth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2007, P. Andersen, M. Münster-Swendsen, H. Vogt eds., 2. ed., København 2012, pp. 1-10.

¹⁰ *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, Law of Scania, cap. 125, ed in particolare gli articoli 102 sg. sui danni recati da animali selvatici.

primo passo verso l'elaborazione di un codice complessivo. Il desiderio del nuovo arcivescovo di effettuare, in lingua latina, una recensione sistematica della legislazione laica della sua arcidiocesi può essere stato il movente per questa raccolta di informazione sulla legge e per la sua stesura in volgare danese. Non sarebbe sorprendente se il progetto provenisse dalla sede arcivescovile, dato che conosciamo lo stesso fenomeno in Inghilterra e in Norvegia¹¹.

Le leggi della Scania furono stese in un'epoca di grande cambiamento per la legislazione danese. Con il *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* forse già intorno al 1170 nuove normative sulle successioni erano state accettate dovunque in Danimarca, ma per avere chiarezza su tutte le conseguenze legali, e per chiudere i vuoti, fu necessario aspettare la *Legge della Scania* ed altre leggi provinciali posteriori. Sappiamo poco sulle normative per la successione e per le donazioni prima del *Libro sulle successioni e sui crimini*, ma le fonti narrative indicano che malgrado l'esistenza di norme e consuetudini usualmente rispettate, era comunque possibile favorire un figlio (o altri eredi) a scapito degli altri. Le nuove regole misero una fine a questa pratica: tutti i figli divenivano eredi dei genitori, le femmine ricevevano la metà dei maschi, e per chi moriva senza figli furono introdotte rigide direttive sulla linea di successione. Fu pure decretato che un testatore senza il consenso dei propri eredi poteva donare alla Chiesa la stessa porzione che avrebbe ricevuto una figlia¹².

L'influenza del diritto canonico e romano nonché la posizione rafforzata della Chiesa facevano in modo che si concretizzasse il bisogno di cambiamento di cui troviamo un esempio eloquente nel concetto di possesso. Le fonti ci danno l'impressione di un conflitto fra una concezione tradizionale del possesso di beni terreni da una parte, secondo la quale più persone – dal re al proprietario e a quelli che li coltivavano – potevano vantare titolo per ottenerne l'eredità e dall'altra parte la concezione romana di proprietà che era riconosciuta dalla Chiesa¹³. Quanto al diritto penale, il re, probabilmente sotto l'ispirazione dell'ideale ecclesiastico del re tutore della pace e protettore dei deboli e degli indifesi, come ci dimostra anche l'*Ordinanza sull'omicidio*, rivendicava il diritto di punire i malfattori e di ricevere la sua parte della multa da chi aveva infranto la pace.

¹¹ *Archbishop Eysteinn as Legislator. The European Connection*, T. Iversen ed., Trondheim 2011 (Rosta - Trondheim Studies in History). In Inghilterra, l'esempio migliore è quello dell'arcivescovo Wulfstan; vedi D. Whitelock, *Wulfstan's Authorship of Cnut's Laws*, in «English Historical Review», 70 (1955), pp. 72-85; D. Whitelock, *Wulfstan and the Laws of Cnut*, in «English Historical Review», 63 (1948), pp. 433-452; D. Whitelock, *Wulfstan and the So-called Laws of Edward and Guthrum*, in «English Historical Review», 56 (1941), pp. 1-21.

¹² Per la creazione delle regole danesi sull'eredità e sulla donazione, vedi Vogt, *The Function of Kinship*, pp. 157-168, 175-177 e 190-198.

¹³ H. Vogt, *From Tribute to Taxpaying. The Changes in the Understanding of Private Property in Denmark circa 1000-1250*, in *Law and Archaeology*, Proceedings of the Seventh Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History, M. Holst, L. Jørgensen, H. Vogt eds., København di prossima pubblicazione. Per una prospettiva contemporanea, vedi Th.J. McSweeney, *Property Before Property: Romanizing the English Law of Land*, in «Buffalo Law Review», 60 (2012), pp. 1139-1199, anche all'url <<http://buffalolawreview.org/>>.

D'altra parte, non ci dobbiamo immaginare che tutta la legislazione fosse creata *ex novo*: per esempio, articoli su recinzioni, strade, animali, boschi, e via dicendo possono benissimo provenire da consuetudini più antiche che vengono soltanto messe per iscritto con la redazione della *Legge della Scania*.

La creazione del testo della *Legge della Scania* fu una significativa innovazione. Il testo in volgare danese fu verosimilmente compilato da un collegio di magnati laici, istituzionalmente riuniti nell'assemblea provinciale di Lund, e da ecclesiastici del capitolo della cattedrale della medesima città che conoscevano il diritto romano, il diritto canonico ed il latino, il tutto sotto la supervisione dell'arcivescovo. A parte i brevi testi della *Legge della Chiesa* e del *Libro sulle successioni e sui crimini*, non esisteva un modello giuridico danese su cui basare il lavoro. Non c'era nemmeno uno specifico linguaggio giuridico o una terminologia legale per la redazione dei 241 articoli che costituiscono il corpo della *Skånske Lov*.

Della *Legge della Scania* possediamo un gran numero di manoscritti: ben 192, dell'età tardo medioevale e della prima età moderna, perché essa rimase in uso sino al 1658, anno in cui la Scania, con i territori di Halland e Blekinge, fu conquistata dagli Svedesi. Nel 1683 gli Svedesi introdussero il diritto svedese, in reazione al nuovo codice per il regno danese, che fu preso a pretesto per non mantenere la promessa di lasciare la popolazione della Scania sotto diritto danese. Di questi 192 manoscritti sette soltanto sono databili ai XIII-XIV, e nessuno si avvicina al tempo supposto della stesura, vale a dire gli anni poco dopo il 1200. Oltre alla *Legge della Scania*, questi sette manoscritti contengono pure la *Kirkelov* per la Scania ed alcuni supplementi alla *Skånske Lov*. Questi sette manoscritti possono essere divisi in due gruppi, uno costituito da due, l'altro da cinque codici, fra i quali il cosiddetto "manoscritto runico", che si ipotizza sia il più antico, con una datazione probabile alla fine del XIII secolo. I due gruppi si distinguono in base alla questione dell'ordalia del fuoco la cui pratica sarebbe stata abolita poco dopo il 1215.

Il *Liber legis Scaniae* dell'arcivescovo Anders Sunesen ci invece è pervenuto in quattro manoscritti soltanto, di cui uno della prima età moderna. Il più antico risale alla seconda metà del XIII secolo; si tratta di una copia eseguita da uno scriba la cui conoscenza del latino era carente, come ci dimostrano molti errori e interpretazioni fallaci. I due manoscritti rimanenti, risalenti rispettivamente alla prima metà del XV secolo e agli anni intorno al 1450, sono di qualità più alta.

Le norme dell'*Ordinanza sull'omicidio* sono contenute in una traduzione in volgare danese, nella *Legge della Scania* e pure presentate come "vecchia legge" nel *Liber legis Scaniae*¹⁴. Troviamo anche la versione originale latina dell'ordi-

¹⁴ Il *Liber Legis Scaniae* contiene un'ordinanza sull'omicidio più recente di quella regia del 1200: infatti all'ordinanza del 1200 ci si riferisce come la vecchia legge, mentre l'ordinanza posteriore al 1202 viene menzionata come la nuova legge.

nanza come supplemento indipendente dalla *Legge della Scania* in alcuni dei manoscritti della seconda metà del XV secolo.

La lingua che si parlava in Danimarca intorno al 1200 era una variante della lingua volgare comune a tutto il Nord Europa, a volte conosciuta come “lingua danese”. Le differenze tra le versioni di questa lingua erano comunque già talmente importanti da rendere il prestito diretto dal linguaggio giuridico della Norvegia o dell’Islanda, che possedevano entrambe una tradizione legale scritta, impossibile: non sarebbe mai stato capito in Scania. Sembra comunque che il linguaggio giuridico che troviamo nelle fonti in lingua volgare danese sovente adoperi voci legali abbastanza vicine al vocabolario della vecchia legge islandese. Prima della stesura delle leggi, la lingua volgare danese scritta era presente sulle pietre runiche, ma in lettere latine era ancora sconosciuta.

Nella *Legge della Scania* troviamo un totale di 994 parole differenti: il 53% di esse sono sostantivi, il 10,5% aggettivi, il 20,5% verbi, il 6% avverbi e il 10% varie altre parti del discorso¹⁵. Per quanto la legge testimoni un numero limitato di termini legali, si può affermare che un linguaggio giuridico vero e proprio non era inesistente. Come esempi possiamo citare parole quali *arf* (eredità), *skøthæ* (trasferire) e *manz bot* (valore di un uomo). È interessante constatare che il linguaggio legale pare essere stato più sviluppato nel campo del diritto penale e della procedura che non nel campo del diritto privato. Altri esempi sono parole quali *egha* (proprietà), *tak* (fideiussione), *wathæ* (disastro, vicenda nefasta), *bardaghi* (attacco), *drap* (omicidio), *hærwærki* (delitto commesso da almeno cinque persone in complicità tra di loro), *ran* e *tiufnæth* (rapina e furto), *hæfnd* (vendetta), *deila* (bottino), *skiliaæ* (decidere), *thokkæbot* (multa per spregio), *frithlöz* (proscritto), *umbuthsman* (l’agente del re), *bondæ* e *athælbondæ* (possessore di casa e di terreni), *bryti* (fattore), *landbo* e *gardsæti* (affittuari), *frælsjifvin* (emancipato) e *threll* (schiavo).

Ci sono sorprendentemente pochi termini che possiamo rubricare come prestiti da altra lingua¹⁶. Essi costituiscono solamente il 3% circa del vocabolario della legge, e non sono nemmeno di origine giuridica bensì ecclesiastica: *biscop* (vescovo), *klostær* (monastero), e via dicendo¹⁷. La conclusione sembra essere che il linguaggio giuridico danese fu creato in parte prendendo parole già in uso a cui si attribuiva un nuovo significato legale, in parte creando voci giuridiche nuove dell’accoppiamento di termini già conosciuti. Un esempio è il verbo *flæt-føre* che nasce come l’unione del sostantivo *flæt* (casa) e il verbo *fore* (condurre, gestire), quindi letteralmente “condurre a casa”, un’istituzione legale dedicata

¹⁵ P. Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1, *Fra Guldhornene til Jyske Lov*, København 1944, p. 284.

¹⁶ Dal momento che si sa poco sulla lingua volgare danese prima del XII secolo, non si può stabilire quante parole siano state prese, per esempio, dalle varie lingue volgari tedesche o inglesi, che con le altre lingue nordiche appartengono al gruppo delle lingue germaniche. Molte parole sono assai simili ed è pertanto sovente difficile determinare se una voce abbia origini danesi o se sia un prestito proveniente da una delle altre lingue germaniche.

¹⁷ Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1, p. 285

alla protezione di persone (di solito anziane) che non erano più in grado di vivere da sole. Potevano rinunciare alla proprietà e al proprio stato sociale libero per essere in compenso mantenuti dalla propria famiglia (o da altri).

D'altra parte è ovvio che il vocabolario giuridico volgare danese contenesse parole difficilmente sostituibili con altre parole. Questa fu l'esperienza del dotto arcivescovo Anders Sunesen che nella sua versione latina dovette accettare un certo numero di termini del vernacolo. Egli apparentemente non poté trovare equivalenti latini a voci come *thrænnæ halmæ* (tre anni di utilizzo del terreno), *scotatio* (trasferimento), che pure latinizzò, *sal* (rata), *iafthnethe ed, trygd* (giuramenti di reciprocità¹⁸ e di fideiussione), *scuz iærn* (ordalia del fuoco¹⁹), *asswerueth* (giuramento di risposta), *hetwarthe man* (uomo nobile), *wathasar* (lesione volontaria), *ond viliaæ* (con cattiva intenzione), *frithlôs* (proscritto), *matban* (proibizione di offrire cibo a qualcuno), *truxiærn* (ordalia del fuoco²⁰), *gorni-thingsverk* (distruzione di un animale), *tolfmynning* (misura di raccolto), *brytæ* (fattore), *landbo* (affittuario) e *halzfæ* (prestito generico, sempre da ripagare).

Anche in una versione latina della *Manddrabsforordning* del 1200 si mantengono termini volgari danesi, come *tulftereth* (giuramento di dodici²¹), *herwirki* (allografo di *hærwærki*, vedi sopra), *wathwa sar* (lesione volontaria), *hol-sar* (lesione del torso) o *frithlöz* (proscritto).

Il vocabolario e lo stile della legge sono due cose ben diverse. Tradizionalmente, si percepiscono nello stile della legge reminiscenze della lingua parlata, e quindi si sottolinea che la stesura avvenne in base a una tradizione orale²². Un esempio eloquente può essere il capitolo 102 sui cosiddetti «accidenti senza mano» (*handlôsæn uafæ*), cioè i danni causati da animali o da altre cose: «Per gli accidenti senza mano si debbono pagare o tre marchi o si deve fare un giuramento di dodici, sia per corno che per zoccolo e per dente di cane²³ o per ogni altro accidente senza mano»²⁴.

Si suole presumere che l'elencazione appena esemplificata (corno, zoccolo, dente di cane) avesse origine nella tradizione orale, ma la ricerca più recente ha dimostrato che non ha necessariamente le sue radici nella memorizzazione tradizionale. Nel caso specifico, si può anche trattare della traduzione artistica di un testo di sant'Agostino che si trova nel *Decreto* di Graziano. La stessa elencazione si trova infatti nell'*Editto* di Rotari²⁵. Frasi che a prima vista sembrano essere

¹⁸ Quando i parenti di un uomo ucciso prestavano giuramento sull'accentazione della compensazione economica invece della vendetta, l'uccisore e i suoi parenti dovevano giurare che avrebbero fatto lo stesso se fossero stati loro la parte offesa.

¹⁹ Vedi sotto, nota 27.

²⁰ Vedi sotto, nota 27.

²¹ Detto anche *tyltered*: dodici uomini che possedevano casa dovevano prestare giuramento.

²² Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1.

²³ Testo: «fore horn ok fore hof oc fore hunz tan».

²⁴ *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, cap. 102, p. 77.

²⁵ Questa elencazione concernente il danno causato da animali si trova pure in *Law of Early Iceland, Grágás I*, eds. and trans. A. Dennis, P. Foote, R. Perkins, Winnepeg 2006, p. 148 (K 88; «cavallo o bue od orso»), e nella legge ecclesiastica norvegese della *Borgarthing* (I 5: «zoccolo, o corno o dente di un cane»), e può avere le sue origini nella *Ad Publicolam*, epist. 154, di sant'Agostino, citata nel

stese per rendere più facile ricordarsi di un testo a volte hanno un'altra storia. Quindi, elenchi di cose simili e pleonasmi come *ja* (sì) e *vilje* (volontà) talvolta sono semplicemente esempi di uno stile letterario. Il concetto nodale della legge era lo stabilire chi aveva il diritto di rivendicare: si può dunque giustamente dire che la procedura era l'elemento più importante della legge.

La strutturazione della norma, come in tanti altri testi medievali, procede per generalizzazioni di casi particolari. Si presenta un caso, in base al quale si spiega la regola, a volte seguita da una breve giustificazione. Le norme (*Legge della Scania*, art. 38-40) su quanto era possibile portare con sé del patrimonio familiare se si voleva entrare in monastero vengono spiegate nel seguente modo:

Se un sano e penitente possessore di casa desidera entrare in monastero egli ci può andare portando con sé tutta la sua porzione capitale. Se si ammala egli può donare metà al monastero o a chiunque desidera, e niente di più dei suoi successori, né al monastero né a chicchessia d'altro (art. 38).

Se un possessore di casa dà un suo figlio al monastero, questo non può pretendere eredità dopo la sua morte, a meno che egli non desideri donargli qualcosa (art. 40).

Se un uomo non ha altri eredi a parte i propri figli, tutto quello che possiede, siano beni mobili o terreni, costituisce la sua porzione capitale. Se egli ha un figlio essa è metà di quanto possiede. Se ha più figli egli prende una porzione contro ognuno di loro, per quanti ne ha²⁶ (art. 40).

Lo stile del *Liber Legis Scaniae* si distingue in più maniere dal testo in volgare danese della *Skånske Lov*. La struttura dei capitoli della legge in lingua latina di Anders Sunesen è diversa, certi articoli sono omissi, altri aggiunti, ma in fin dei conti il contenuto è quasi lo stesso della *Skånske Lov*, poche note e spiegazioni basate sulla sua conoscenza del diritto romano o canonico a parte. Anche l'ordine delle provvisioni è molto vicino a quello in volgare danese, ma la *Skånske Lov* contiene 241 capitoli, mentre il *Liber Legis Scaniae* ne ha 150 soltanto. Il latino di Anders Sunesen è abbastanza elegante e classico, ma si deve anche considerare che la sua compilazione si basa su una lunghissima tradizione scritta latina, il che rende ardua una comparazione con la molto più giovane lingua scritta danese.

Quale possa essere il motivo per il quale il testo fu volto in latino dal volgare danese, non sappiamo. Una ipotesi è che sia servito come esercizio di base per gli ecclesiastici nella materia della legge provinciale, la quale avrebbero dovuto affrontare nelle loro parrocchie, oppure può essere stato un tentativo di facilitare la comprensione di un testo in volgare danese a chi conosceva il latino.

Come già accennato, per la maggior parte dei concetti volgari danesi si trova una traduzione latina. In diciassette casi, però, Anders Sunesen rinuncia a trovare un termine latino corrispondente alla parola danese. Si tratta quasi sempre di voci che un giurista moderno definirebbe come appartenenti al diritto penale o alla procedura: *frithløs* (proscritto/bandito, letteralmente "senza pace"), *scuz* e

Decretum Gratiani, C.23 q.5, c.8: D. Tamm, *Med lov skal land bygges eller om dansk og fremmed ret*, in «Ugeskrift for retsvæsen», 1988, pp. 315-317, ed E. Sjöholm, *Die Gesetze als Quellen Mittelalterlicher Geschichte des Nordens*, Stockholm 1976, pp. 120 sgg., che qui vede un riferimento all'Editto di Rotari cap. 326.

²⁶ Vale a dire che l'uomo può disporre della stessa porzione di un suo figlio.

trux iærn (due tipi di ordalie del fuoco ovvero del ferro rovente)²⁷, *warthasar* (lesione colposa), e così via. È più sorprendente che Anders Sunesen non abbia tradotto la parola *scotatio* in latino, visto che questo termine copre la procedura formale del trasferimento di beni terreni. Non traducendola seguì però il suo predecessore, l'arcivescovo Absalon, che, ci informa una lettera papale del 1198, aveva spiegato la procedura danese per il trasferimento di beni terreni ad un'istituzione ecclesiastica attribuendole proprio il nome danese latinizzato di *scotatio*²⁸. Una buona illustrazione della differenza stilistica fra la *Skånske Lov* e il *Liber Legis Scaniae*, ed un bell'esempio di come adoperava Anders Sunesen parole danesi, li troviamo negli articoli su come si doveva difendere una moglie accusata di infedeltà. Il testo della *Skånske Lov* in volgare danese è il seguente:

Se un possessore di casa accusa un altro uomo di aver dormito con sua moglie l'accusato deve portare il ferro da lanciare (*scuz iærn*); se questo non viene riabilitato deve lasciare il paese e non gli può mai essere permesso di pagare una compensazione a quello, a meno che egli non lo consenta; se un possessore di casa desidera la compensazione, la legge ha previsto un pagamento di 40 marchi per aver dormito con lei e tre marchi per l'offesa. Questo è l'unico caso in cui un possessore di casa riceve tre marchi per offesa²⁹.

Se il possessore della casa accusa sua moglie di infedeltà egli deve produrre due testimoni maschi del fatto che è colpevole di ciò, e poi lei deve portare il ferro da lanciare (*scuz iærn*); se questa si riabilita può rimanere con il possessore di casa e ritenere i suoi possessi; se questa non si riabilita deve lasciare sia il possessore della casa che i suoi possessi; ed al possessore della casa non sarà permesso di prendere un'altra moglie finché egli vive, e nemmeno a lei un altro uomo³⁰.

Il testo latino del *Liber Legis Scaniae* di Anders Sunesen spiega la regola con più dettagli, molto più poeticamente e ci offre una spiegazione delle differenze fra diritto locale e diritto romano:

Un imputato accusato di adulterio dal marito della adultera può far ricorso esclusivamente all'ordalia del ferro rovente, la quale nella lingua materna si chiama *scuzs jærn*; se seguendo questa procedura egli non può scacciare l'infamia (*esorta infamiam*), e pertanto viene condannato all'esilio, non ha la possibilità (*facultatem*) di tornare, a meno che colui che egli ha offeso con la coniuge, non consenta al pagamento della compensazione, che consiste in 40 marchi in moneta secondo il prezzo stimato. Inoltre, a causa dell'enormità del crimine, questa compensazione deve essere seguita, contrariamente a quanto si usa per gli uomini comuni (*ciòè liberi*), da una multa aggiunta di tre marchi oppure di un marco d'argento. Un marito che accusa la propria moglie di adulterio, a patto di fondare l'accusa su due testimoni, costringe la moglie a subire la prova del ferro rovente. Di conseguenza, qualora ella possa dimostrare (*demonstrare*) la propria innocenza, ella può rallegrarsi dell'integrità della sua reputazione e mantenere il consorzio (*consorcium*) con suo marito. In caso contrario, però, ella sarà bollata dalla macchia d'infamia e, spogliata di tutti i suoi possessi secondo il diritto umano (*jure legis humane*), sarà esclusa dalla sua casa e dal letto di suo marito. A ognuno degli sposi, comunque, sarà rifiutato il permesso di contrarre un nuovo matrimonio (*connubial*). Allo stesso tempo è però chiaro che si debba parzialmente lasciare da parte la legge umana; come una donna di servizio ubbidisce, come una domestica segue nelle impronte della sua padrona, il matrimonio grazie alla preminenza divina non deve essere subordinata alla corte (*forti*) bensì al cielo (*poli*), non alla

²⁷ Nel primo caso, l'accusato doveva fare qualche passo col ferro, nel secondo il ferro doveva essere gettato in una pentola.

²⁸ *Diplomatarium Danicum*, C.A. Christensen, H. Nielsen eds., København 1977, vol. 1, ser. 3, n. 238.

²⁹ *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, cap. 217, pp. 173-174.

³⁰ *Ibid.*, cap. 221, pp. 176-177.

corte secolare, ma alla Chiesa spirituale cui tocca il pesare ed il giudicare; e così nemmeno l'ordalia del ferro rovente autorizza la separazione del letto matrimoniale³¹.

Anders Sunesen distingue quindi nettamente fra legge umana e legge divina e, pur riportando fedelmente il contenuto del passo normativo, critica l'uso dell'ordalia del ferro in casi concernenti il matrimonio, non perché non ritenga valida quella prova ma perché questi casi dovrebbero essere di competenza di una corte ecclesiastica, non di una laica come l'assemblea.

Il tempo della stesura delle leggi provinciali coincide con il tempo della nascita del linguaggio giuridico volgare danese. Possiamo ragionevolmente presumere che la lingua usata nelle assemblee menzionate nelle leggi fosse pure il volgare danese. Comunque sia, la lingua scritta dei documenti legali si convertì al volgare danese soltanto 200 anni dopo la redazione della *Skånske Lov*. Non soltanto le cronache e altri testi narrativi erano scritti in latino, lo erano pure tutte le carte, tutti i testamenti e tutti gli altri documenti legali. Questa pratica rimane fino al 1425, quando vediamo una trasformazione radicale nell'amministrazione ufficiale: il latino viene sostituito dal volgare danese³². Questo cambio è talmente netto che, malgrado non possediamo testimonianze in proposito, è ovvio che fu la conseguenza di una decisione reale. Il passaggio all'uso del volgare nella redazione dei documenti legali dei documenti legali avvenne in Danimarca molto più tardi che nella maggioranza dei paesi europei. La causa non è chiara. Ci si sarebbe aspettato che l'esistenza di un sistema giuridico laico che adoperava il volgare danese e si basava su giudici non professionali, privi di formazione giuridica, e di leggi scritte in vernacolo, avessero stimolato anteriormente l'uso e lo sviluppo del volgare danese in testi legali, come avvenne negli altri paesi Nordici ed in alcune aree della Germania settentrionale. È paradossale che la precoce stesura della legge in volgare non si rifletta nelle carte, che sono ancora in latino. Sembra che lo sviluppo del volgare danese come linguaggio giuridico si fermasse dopo l'impegno profuso nella prima metà del XIII secolo. Il linguaggio della legge, apparentemente, dopo il XIII secolo non si sviluppò in un modo sufficientemente malleabile per generare documenti giuridici.

Ci volle molto tempo prima che il linguaggio giuridico volgare danese riprendesse il suo cammino. Abbiamo menzionato il cambiamento del XV secolo; tuttavia, quando le leggi provinciali furono abolite e l'unità giuridica fu introdotta con la *Danske Lov*, la Legge Danese, del re Cristiano V nel 1683, il linguaggio giuridico era ancora abbastanza generale, e tante parole provenienti dalle leggi medioevali erano ancora in uso quando si compose il nuovo codice. Fu necessario attendere i secoli XVIII-XIX e l'influenza del diritto naturale e della scienza giuridica tedesca perché il linguaggio giuridico danese diventasse un vero strumento professionale.

³¹ *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 2, cap. 127, pp. 642, 644.

³² A. Leegaard Knudsen, *Testimonia Placiti. Private Charters as Public Instruments. A Study in Medieval Danish Diplomatics*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», 57 (2011), p. 163.